

Normativa regionale

Misure generali di attuazione

Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

funzioni del garante

Basilicata. Consiglio regionale, Legge regionale del 15 gennaio 2021, n. 5, Garante regionale dei diritti della persona (Art. 14 – Garante per l'infanzia e l'adolescenza)

La presente LR istituisce, all'articolo 1, il Garante regionale dei diritti della persona, con sede presso il Consiglio Regionale, il quale può svolgere le proprie funzioni anche presso le sedi decentrate della Regione Basilicata. Il Garante svolge i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, in conformità con quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto regionale, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti e vittime di reato, l'ufficio del Garante delle vittime di reato e l'ufficio del Garante regionale del diritto alla salute e delle persone con disabilità. Svolge, inoltre, ogni altra funzione attribuitagli dalla legislazione regionale o conferita agli uffici di cui al comma 3 dalla normativa comunitaria e statale. Le funzioni del Garante in relazione agli uffici di cui sopra sono disciplinate rispettivamente ai capi II, III, IV, V e VI della presente legge. L'articolo 14 disciplina le funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il quale, come previsto al comma 3, promuove con gli Enti locali e con gli altri soggetti, in raccordo con la consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori e con il Comitato Italiano per l'Unicef, iniziative volte a rendere effettiva la tutela dei minori e, in particolare, per la prevenzione dell'uso di alcool e a droga, per la tutela degli abusi dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della Legge n. 269 del 3 agosto 1998.